

**XXI Congresso Nazionale S.I.D.C.O.
Venezia Lido – 26 -29 Aprile 2006**

**PEELING CHIMICI: Rischio Clinico e Implicazioni Medico- Legali
G. Labrini – V. Cirfera**

Abstract

L'incremento assoluto degli interventi estetici negli ultimi anni è correlato all'aumento relativo del rischio medico (RM) e medico-legale (RML) in materia, e quindi all'aumentata probabilità o plausibilità di eventi avversi, causati nella prima evenienza (RM) da fattori non imputabili all'operatore, ma ad eventi imprevedibili, al limite del fortuito, per causa di forza maggiore o per effettiva complessità tecnica o insidiosità della metodica o dei rischi ad essa correlati, e nella seconda (RML) da comportamenti colposi o dolosi di questo ultimo.

Il peeling chimico rappresenta uno degli interventi dermo-estetici ambulatoriali più richiesti ed eseguiti, per cui è interessante analizzare i parametri che ne influenzano l'ottimale riuscita e i criteri valutativi di giudizio, in caso di eventuale errore colpevole dell'operatore, cagionante danno ingiusto alla persona.

La prestazione d'opera professionale nei peeling risente essenzialmente:

- della condotta del sanitario, (valutata in base all'art. 1176 del codice civile),
- dell'effettiva collaborazione del paziente
- della complessità tecnica, nella fattispecie correlata alla insidiosità o rischiosità d'esecuzione, secondo quanto previsto, per analogia, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione III Civile, n° 10297 – 12 – Febbraio – 28 maggio 2004, così riassumibile: *“Il margine di rischio dell'intervento può essere considerato un elemento di valutazione della sua particolare difficoltà, ferma restando l'esigibilità della massima diligenza da parte del prestatore d'opera”*.

Si propone quindi una classificazione valutativa dei peeling, sulla base della loro difficoltà intrinseca, in se e per se considerata, a prescindere dall'abilità, dalla competenza tecnica, dall'esperienza, dalla prudenza e dalla diligenza professionale dell'operatore, indipendentemente dall'entità del danno potenzialmente scaturibile da una non perfetta esecuzione.

Tale valutazione è finalizzata alla corretta applicazione, in ambito giudiziario, dell'art. 2236 del codice civile, secondo cui *“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave e inescusabile”*.